

# Sconvolte le fonti del diritto: il contenzioso durante l'emergenza Covid-19

di [Maurizio Villani](#)

Pubblicato il 27 Aprile 2020

Disposizioni sull'attività di contenzioso degli enti impositori nel periodo di emergenza Covid-19: "in claris non fit interpretatio" o meri errori materiali da sanare in sede di conversione?

## Fonti del diritto: premessa su contenzioso durante l'emergenza da Covid-19

La [Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2020 n. 10/E](#) - recante primi chiarimenti in tema di rinvio delle udienze e dei termini processuali in materia tributaria conseguenti alla emergenza epidemiologica COVID-19, così come disposto dal [D.L. 18/2020](#) (c.d. Decreto Cura Italia) e dal [D.L. 23/2020](#) (c.d. Decreto Liquidità Imprese) - **opera una "correzione" ad un probabile errore materiale contenuto nell'art. 29, comma 3, del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità Imprese) in relazione all'attività di contenzioso degli enti impositori**, destando dubbi e perplessità in un contesto già di per sé caotico e confusionario.

E invero, mentre l'**art. 67 del "Decreto Cura Italia"** ha disposto la sospensione dei termini delle attività di accertamento, di controllo, di riscossione e di contenzioso fino al 31 maggio 2020, successivamente, l'**art. 29, comma 3, del "Decreto Liquidità Imprese"** ha prorogato - solo per l'attività del contenzioso degli enti impositori - il suddetto termine al 31 luglio 2020 (per via del rimando effettuato all'art. 73 del Decreto Cura Italia).

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la recente **Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020**, inserendo una propria nota di redazione, ha ritenuto che per l'attività del contenzioso degli enti impositori il termine finale di sospensione sia da intendersi all'**11 maggio 2020 e non, invece, al 31 luglio 2020**, in quanto, secondo l'Agenzia, il rimando normativo operato dal citato articolo 29 "**Decreto Liquidità alle Imprese**" non deve riferirsi all'art. 73 bensì all'art. 83, comma 2, del "**Decreto Cura Italia**", e tanto al fine di non creare distinzioni tra le parti del processo tributario.

## I riferimenti normativi

Al fine di comprendere appieno la questione, occorre analizzare i riferimenti normativi di cui agli artt. 67, comma 1, e 73, comma 1, del “Decreto Cura Italia” e all’art. 29, comma 3, del “Decreto Liquidità alle Imprese”.

In particolare, l’**art. 67, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia)** ha disposto che:

*<<Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. (...)>>.*

Sul punto sono intervenuti chiarimenti da parte dell’[Agenzia delle Entrate](#) con la [Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020](#) di cui si parlerà nel prosieguo (v. par. 3).

In seguito, l’**art. 29, comma 3, decreto-legge dell’08 aprile 2020 n. 23, (c.d. “Decreto Liquidità Imprese”)**, intervenendo sul citato art. 67, comma 1, così ha disposto:

*<<(…). 3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori>>.*

.....

*A cura di Avv. Maurizio Villani e Avv. Antonella Villani*

Lunedì 27 aprile 2020

*Per proseguire nella lettura dell'articolo apri il pdf qui sotto*